

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) (Delibera Consiglio Comunale n. 107 del 18/12/2017)

ALIQUOTE ANNO 2018

FATTISPECIE IMMOBILI	ANNO 2018
Abitazioni principali e relative pertinenze accatastate con classificazione diversa dalle categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9	ESENTI
Abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A1, A/8 e A/9	2,4 per mille
Immobili posseduti come casa coniugale assegnata, immobili Forze di Polizia e Forze armate, alloggi sociali, cooperative edilizie a proprietà indivisa	ESENTI
Immobili strumentali, per natura e per destinazione, utilizzati per l'esercizio della propria attività di impresa e di lavoro autonomo, posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale	2,4 per mille
Unità immobiliari locatate a titolo di abitazione principale e relative pertinenze, nel rispetto delle condizioni previste dall'Accordo Territoriale per le Locazioni stipulato, per il Comune di Schio, dalle Organizzazioni Sindacali degli inquilini e dalle Associazioni della proprietà, in attuazione della legge 9 dicembre 1998 n. 431, con esclusione dei contratti aventi natura transitoria (affitti concordati)	0,68 per mille <small>Già ridotta del 25% ai sensi dell'art 13 comma 6/bis legge 214/2011</small>
* Il comma 10 dell'art. 1 della legge 28/12/2015 n. 208, riduce del 50% la base imponibile dell'imposta (TASI) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai soli parenti in linea retta entro il primo grado, non agli affini, che utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato o anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.	0,9 per mille
Immobili diversi da quelli sopra indicati	0,9 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentali	0,9 per mille
Aree fabbricabili	0
Immobili sfitti	0

Detrazione: dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, si detrae l'importo di euro 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purché residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; la detrazione è consentita fino all'importo massimo di 400 euro.